

Contratto di servizio

Il giorno 14 febbraio 2019, con la presente scrittura privata, l'ente **Comune di Roncadelle** (di seguito solo Comune), con sede in Via Roma 50, codice fiscale e partita IVA 00619640170, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Servizi tecnici, Architetto Enrico Salvalai, nato a Iseo (BS) il 20 maggio 1977, domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da decreto sindacale di nomina della suddetta Area organizzativa numero 7 del 21 febbraio 2017),

e

la **Roncadelle Servizi Srl** (di seguito solo Società), società a unico socio, con sede in Via Roma 50 a Roncadelle (Brescia), codice fiscale (partita IVA e numero di iscrizione CCIAA di Brescia) 02659800987, di capitale sociale 99.000 euro, nella persona del legale rappresentate Signor Gianni Bosetti, Amministratore unico della società, nato a Brescia il 12 agosto 1952, CF BSTGNN52M12B157D, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Società;

richiamati:

il Codice civile; gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

premesso che:

il comune di Roncadelle è proprietario dell'intero capitale della Roncadelle Servizi Srl;

la società, previa deliberazione consiliare n. 16 del 15 febbraio 2005, è stata costituita il 1° giugno 2005 con atto rogato dalla Dottoressa Francesca Lombardi, Notaio in Brescia (nn. 19303/3667);

dal 2006 la società è affidataria del servizio di farmacia, come da deliberazione consiliare n. 17 del 21 febbraio 2006;

in particolare, la società è affidataria della "seconda sede di



farmacia”, istituita con deliberazione della Giunta regionale lombarda 16 aprile 2003 n. 7/12754;

mentre, “l’autorizzazione all’esercizio” è stata rilasciata dalla Direzione sanitaria, Dipartimento cure primarie, Servizio farmaceutico dell’allora ASL, con determinazione 8 marzo 2006 n. 89 (prot. 33883);

il contratto di servizio riferito alla farmacia, stipulato tra Comune e Società, più volte rinnovato, è giunto a scadenza il 31 dicembre 2018; premesso, inoltre, che:

la società, sempre a partire dall’esercizio 2006, fornisce energia elettrica per alimentare immobili di proprietà del comune;

a tale scopo, provvede a realizzare e gestire impianti fotovoltaici per conto del comune (come da deliberazioni consiliari n. 70 del 19 novembre 2006 e n. 29 del 16 aprile 2008);

il relativo contratto di servizio, del 14 dicembre 2006 (prot. 93), ha durata di venti anni;

premessi che:

comune e società hanno ritenuto di provvedere alla rivisitazione di entrambi i contratti di servizio citati, ridefinendo obblighi e impegni reciproci, attraverso la stipulazione del presente;

lo schema del presente è stato approvato dal consiglio comunale di Roncadelle in data 20 dicembre 2018 (deliberazione n. 54).

Tanto richiamato e premesso, Comune e Società convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune e Società approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente.

PRIMO LUOGO

Articolo 2 – Servizio di farmacia

Il Comune ha concesso e, con il presente, rinnova la concessione alla Società dell’esercizio del servizio di farmacia, autorizzato dalla Direzione sanitaria, Dipartimento cure primarie, Servizio farmaceutico

dell'allora ASL, con determinazione 8 marzo 2006 n. 89 (prot. 33883).

Articolo 3 – Beni immobili

Il Comune, al fine di consentire alla Società lo svolgimento del servizio, concede alla medesima l'uso dell'immobile di proprietà sito in via Roma, civico 13-15, catastalmente individuato come segue:

in catasto fabbricati foglio 12, mapp. 163, sub. 501.

Comune e Società allegano al presente la planimetria dell'immobile (ALLEGATO A).

Articolo 4 – Canone

A fronte delle concessioni di cui agli articoli 2 e 3, la Società si impegna ed obbliga a pagare al Comune un canone di concessione annuo pari al 3% (tre per cento) del fatturato complessivo annuo della Società stessa, con un minimo di euro 36.000 (trentaseimila), oltre ad IVA nelle misure di legge se dovuta.

Il canone è pagato entro il 30 giugno dell'anno successivo, sulla base del fatturato dell'esercizio cui si riferisce. Il canone è assoggettato ad IVA.

Articolo 5 – Gestione del servizio

La Società si impegna ed obbliga a gestire il servizio di farmacia:

secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ispirandosi a principi di utilità sociale ed interesse pubblico, al fine di assicurare un servizio che risponda alle esigenze dei residenti e, in particolare, di coloro che siano in condizioni di difficoltà socio-sanitarie;

assicurando sempre, in ogni caso, l'orario minimo di apertura settimanale, che a norma dell'art. 90 della LR 33/2009 (come modificata dalla LR 6/2017), è di quaranta ore equamente distribuite su cinque giorni;

impegnandosi ad estendere il suddetto orario minimo garantendo, di norma, l'apertura al pubblico per quarantotto ore alla settimana.

Inoltre, la Società si impegna ed obbliga:

ad esporre, in posizione ben visibile e illuminata, un cartello indicante le farmacie di turno, in ordine di vicinanza, l'orario di apertura e

chiusura giornaliera dell'esercizio e l'eventuale numero verde al quale rivolgersi per qualsiasi informazione relativa al servizio;

durante l'apertura, a tenere accesa l'insegna luminosa, della misura fino a un metro quadrato per facciata, a forma di croce di colore verde che ne faciliti l'individuazione;

ad osservare tutte le norme nazionali e regionali in materia di servizio di farmacia (in particolare quelle della LR 33/2009 come modificata dalla LR 6/2017), nonché le disposizioni impartite dall'ATS competente per territorio;

ad osservare tutte le norme riferibili alle società pubbliche in materia di contenimento della spesa, assunzione di personale, approvvigionamento di beni, forniture e servizi, trasparenza e contrasto alla corruzione;

ad osservare puntualmente gli indirizzi espressi dal consiglio comunale a norma dell'art. 42 comma 2 lett. g) del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e a riferire annualmente sull'applicazione degli stessi, collaborando con gli uffici comunali competenti eventualmente incaricati delle verifiche.

SECONDO LUOGO

Articolo 6 – Energia e impianti fotovoltaici

La Società fornisce al Comune l'energia elettrica per alimentare gli immobili elencati al successivo articolo 7. A tal fine, il Comune ha concesso e, con il presente, rinnova la concessione alla Società del servizio di realizzazione, installazione e gestione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da distribuire, in primo luogo, agli immobili di proprietà del Comune, ovvero da cedere, a titolo oneroso, alla rete sovracomunale.

Il Comune e la Società dichiarano che il contratto di servizio, del 14 dicembre 2006 (prot. 93), è interamente sostituito della disciplina del presente.

Articolo 7 – Impianti e utenze

Il Comune ha consentito, e consente, alla Società il mantenimento degli impianti realizzati ed installati sopra i seguenti immobili di

proprietà del Comune:

1. sede municipale di Via Roma n. 50;
2. scuola primaria "Gianni Rodari" di Via Togliatti 1/B;
3. scuola secondaria di primo grado, "Antonio Gramsci" di Via Togliatti n. 5;
4. palestra presso la scuola secondaria di primo grado, "Antonio Gramsci" di Via Togliatti n. 5;

Il comune autorizza, sin da ora, la Società ad accedere con propri incaricati agli immobili sopra indicati al fine di consentire la periodica manutenzione e l'ispezione degli impianti.

La Società si impegna a fornire al Comune l'energia elettrica, prodotta dagli impianti di cui sopra o acquistata sul mercato, per alimentare gli immobili seguenti:

l'intero edificio del municipio, compresa la biblioteca (un contatore);

la scuola primaria "Gianni Rodari" e la palestra presso la stessa scuola (due contatori);

la scuola secondaria di primo grado, "Antonio Gramsci" e l'annessa palestra (un contatore);

il refettorio scolastico (un contatore).

Articolo 8 – Corrispettivo

Il Comune si impegna ed obbliga ad acquistare tutta l'energia elettrica, necessaria per alimentare gli immobili di proprietà, dalla Società.

La Società a sua volta, si impegna ed obbliga, come segue:

A – Quota di consumo da parte del Comune che non eccede l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici (autoconsumo):

la Società si impegna ed obbliga a vendere al Comune l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici applicando le tariffe desumibili delle convenzioni CONSIP Spa vigenti al momento dell'uso dell'energia;

B – Quota di consumo da parte del Comune che eccede l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici:



la Società si impegna a stipulare un nuovo contratto di acquisto dell'energia elettrica alle medesime condizioni fissate nelle convenzioni CONSIP Spa vigenti per il Comune (il fornitore CONSIP Spa attualmente è IREN Mercato Spa);

quindi, a partire dalla data del contratto di cui sopra, si impegna a rivendere al Comune l'energia elettrica applicando le tariffe desumibili dalle stesse convenzioni CONSIP Spa.

La società, per assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere A) e B) si impegna a stipulare, volta per volta, le convenzioni che CONSIP Spa proporrà al comune di Roncadelle, ed alle pubbliche amministrazioni in genere, per la fornitura di energia elettrica.

Articolo 9 – Gestione degli impianti

La Società si impegna ed obbliga a gestire il servizio di realizzazione, installazione e gestione di impianti fotovoltaici:

secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ispirandosi a principi di utilità sociale ed interesse pubblico;

assicurando sempre, in ogni caso, la necessaria fornitura di energia agli immobili pubblici sopra elencati.

Inoltre, la Società si impegna ed obbliga:

ad osservare tutte le norme nazionali e regionali in materia di realizzazione, installazione, mantenimento, gestione degli impianti fotovoltaici e di cessione dell'energia alla rete;

ad osservare tutte le norme riferibili alle società pubbliche in materia di contenimento della spesa, assunzione di personale, approvvigionamento di beni, forniture e servizi, trasparenza e contrasto alla corruzione;

ad osservare puntualmente gli indirizzi espressi dal consiglio comunale a norma dell'art. 42 comma 2 lett. g) del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e a riferire annualmente sull'applicazione degli stessi, collaborando con gli uffici comunali competenti eventualmente incaricati delle verifiche.

DISCIPLINA COMUNE

Articolo 10 – Durata

Il presente vincola Comune e Società per anni dieci. Comune e Società escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti.

Articolo 11 – Controlli

Il Comune a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, ha facoltà di verificare periodicamente quantità e qualità dei servizi erogati dalla Società oggetto del presente.

Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione, la Società deve:

trasmettere al Comune il bilancio d'esercizio entro quindici giorni dall'avvenuta approvazione;

riferire, entro il 31 gennaio, circa l'applicazione degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.

Articolo 12 – Divieti

La Società non può subappaltare i servizi oggetto della presente, nemmeno parzialmente o temporaneamente, né può subaffittare gli immobili e gli impianti in uso o gestione.

In via straordinaria, per obiettivi o programmi specifici, il Comune può autorizzare il subappalto parziale dei servizi, o il subaffitto parziale degli immobili.

Articolo 13 – Penali

Eventuali violazioni del presente da parte della Società, possono essere sanzionate dal Comune applicando alla Società delle penali, nella misura seguente: euro 500 per la prima violazione; euro 1.500 per la seconda violazione; euro 2.500 per ogni violazione successiva alla seconda.

L'applicazione di tre violazioni, consecutive nell'arco di dodici mesi, è motivo di giusta causa affinché il sindaco provveda alla revoca dell'organo di amministrazione della Società.

Articolo 14 – Responsabilità

La Società è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti, e con i terzi in genere, per i rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del presente.

Articolo 15 – Controversie

I rapporti tra Comune e Società si svolgono secondo i principi di leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione del presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario comunale, già dipendente del Ministero dell'Interno.

Articolo 16 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune e Società rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica del presente.

Articolo 17 – Registrazione

Comune e Società provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune e Società hanno letto la presente scrittura privata e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, quindi, la sottoscrivono.

Comune di Roncadelle (Enrico Salvalai)



Roncadelle Servizi Srl (Gianni Bosetti)



RONCADELLE SERVIZI srl
Società a socio unico
Via Roma, 50
25030 RONCADELLE (BS)
Codice Fiscale - P. IVA: 02659800987





Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio Provinciale di
Brescia

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____
 Planimetria di u.i.u. in Comune di Roncadelle
 Via Roma _____ civ. 15

Identificativi Catastali: Sezione: _____ Foglio: 15 Particella: 1089 Subalterno: 501	Compilata da: Ziliani Gianni Iscritto all'albo: Geometri Prov. Brescia _____ N. 3453
---	---

Scheda n. 1 Scala 1:200



MARCA DA BOLLO
 €16,00
 SEDICI/00

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Ufficio Provinciale di Brescia

01009645 n. 08806 E46 W150600
 00015138 05/02/2019 12:10:53
 4578-00088 252EDAF5868 P04E
 IDENTIFICATIVO : 0117110905189

0 1 17 111090 518 9

COLLEGIATO
 GIANNI ZILIANI
 GEOMETRI
 PROV. BRESCIA
 N. 3453

GIOVANNI ZILIANI
 [Signature]

[Large handwritten signature in blue ink]